



COMUNE DI ADRANO
Città Metropolitana di Catania
4° Settore "Risorse Finanziarie"

AVVISO

SCADENZA PAGAMENTO IMU 2021

Si informa la cittadinanza che, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 del 27/04/2021 sono state approvate le aliquote di applicazione dell'Imposta Municipale Unica sugli immobili - IMU - anno 2021, con validità dall'01/01/2021.

Sono confermate le date di scadenza per i versamenti dell'acconto e del saldo dell'imposta IMU:

- **Mercoledì 16 Giugno 2021 per l'acconto o per il versamento in unica soluzione di acconto e saldo.**
- **Giovedì 16 Dicembre 2021 per il saldo.**

TIPO DI IMMOBILE	ALIQUOTE ANNO 2020
Abitazione principale di lusso classificata cat. A/1, A8 e A/9 Detrazione € 200,00	0,6%
fabbricati rurali ad uso strumentali	0,1%
"beni merce"	0,1%
terreni agricoli non esenti	1,06%
Fabbricati gruppo "D"	1,06%
altri immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati (compresa l'abitazione concessa in	

comodato gratuito ai parenti in linea retta)	1,06%
---	--------------

Novità IMU per pensionati all'estero

La Legge di Bilancio 2021 comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La legge prevede la **riduzione del 50% dell'IMU**, la riduzione si applica sull'unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato *situazione che deve essere dichiarata*.

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del **50%** per i seguenti oggetti:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. Ulteriori condizioni per poter beneficiare della riduzione sono che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. La base imponibile è ridotta del **25%** per i seguenti oggetti:

- a) per le abitazioni locata a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

AGEVOLAZIONI COVID PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:

- **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- **alberghi**, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;

- **discoteche**, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

IL DL SOSTEGNI BIS

Sono stati sollevati dal **pagamento dell'imposta in acconto** tutti coloro che hanno i **requisiti per beneficiare dei contributi a fondo perduto** previsti dallo stesso Decreto, a grandi linee:

- avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- aver avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019.

L'accesso alla suddetta agevolazione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le **attività di cui siano anche gestori**.

Questa esenzione deve essere opportunamente dichiarata.